

Assicurazione sulla vita di rendita vitalizia posticipata per il caso di Non Autosufficienza negli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Helvetia Futuro Indipendente
(Tariffa 1396)



Data di aggiornamento: 03 Luglio 2023

Il presente DIP Vita rappresenta l'ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Futuro Indipendente è un'assicurazione sulla vita che prevede una copertura in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Il prodotto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

✓ **Prestazione in caso di perdita di autosufficienza (Garanzia Principale)**

Nel caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi/sgestirsi, andare al bagno ed usarlo, spostarsi, continenza e alimentarsi) la Compagnia corrisponde all'Assicurato stesso – salvo i casi di **esclusione** ed i periodi di **carenza** – una prestazione sotto forma di rendita mensile posticipata costante. La rendita verrà corrisposta – trascorso il periodo previsto **dalle limitazioni della copertura** – fino a che l'Assicurato sia in vita e permanga lo stato di non autosufficienza.

✓ **Prestazione "Capitale Una Tantum" (Garanzia Complementare)**

Se attivata prevede che, in caso di non autosufficienza dell'Assicurato, venga erogato all'Assicurato stesso – in aggiunta alla prima rata di rendita mensile – un capitale una tantum il cui importo è pari a 5 volte l'entità della prima rata mensile di rendita scelta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere attivata in fase di sottoscrizione del contratto e una volta selezionata non può più essere disattivata.

In abbinamento alla Garanzia Principale è inoltre sempre attivato automaticamente, senza costi aggiuntivi, il **Pacchetto Assistenza** prestato da Europ Assistance Italia S.p.A.. Si rinvia alla sezione "Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?" del DIP Aggiuntivo Vita per le informazioni sulle Garanzie previste e sul Pacchetto Assistenza.

Se l'Assicurato decede senza che sia intervenuto lo stato di non autosufficienza il contratto non riconosce alcuna prestazione ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Che cosa NON è assicurato?

Non è assicurabile la persona fisica che:

- in qualità di Assicurato, abbia al momento della sottoscrizione del contratto, un'età inferiore a 20 anni o superiore a 75 anni assicurativi;
- alla data di decorrenza del contratto sia già beneficiaria di una rendita di invalidità o inabilità al lavoro (sia privata che pubblica) o sia invalida civile con una percentuale di invalidità superiore al 50%;
- sia già in stato di non autosufficienza al momento della sottoscrizione della polizza, o abbia fatto richiesta di riconoscimento di tale stato.

Non sono inoltre assicurabili importi di rendita assicurata inferiori o superiori ai limiti contrattualmente previsti.

Ci sono limiti di copertura?

Non sarà possibile presentare una richiesta di liquidazione qualora la non autosufficienza si sia verificata durante il periodo in cui le garanzie non sono efficaci, ai sensi della successiva sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?".

Sono inoltre previsti dei periodi di sospensione e limitazioni alle coperture qualora la non autosufficienza rientri nei periodi di carenza e limitazione e/o nelle esclusioni di cui alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP Aggiuntivo Vita.

Dove vale la copertura?

Le prestazioni assicurative della Garanzia Principale e della Garanzia Complementare sono garantite senza limiti territoriali, fermo quanto riportato nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP Aggiuntivo Vita.



Che obblighi ho?

Il Contraente è tenuto, unitamente all'Assicurato se persona diversa, a dare immediata comunicazione alla Compagnia qualora nel corso della durata contrattuale modifichi le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente. **In tali casi la Compagnia può rideterminare il premio inizialmente pattuito o l'importo della rendita assicurata.**

La richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata in forma scritta allo sportello bancario presso cui è stato sottoscritto il contratto, o inviata alla Compagnia – anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle Condizioni contrattuali (Modulo di richiesta per liquidazione sinistro) – a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti richiesti. Nel suddetto modulo è inoltre riportato l'elenco completo di tutta la documentazione necessaria da produrre.



Quando e come devo pagare?

Il prodotto prevede il pagamento di un premio annuo costante, determinato alla conclusione del contratto, in relazione all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali e/o sportive svolte, anche saltuariamente, all'importo della rendita assicurata ed all'eventuale abbinamento alla Garanzia Principale della Garanzia Complementare.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e, per tutta la durata contrattuale, ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile **senza che vengano applicati interessi di frazionamento.**

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi premi annui andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Polizza o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

Il premio della Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum", laddove prestata, viene corrisposto congiuntamente al premio della Garanzia Principale, con la medesima modalità e periodicità stabilita per quest'ultimo.

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si segnala che, se il Contraente decide di sospendere il versamento dei premi e non ha provveduto al pagamento di almeno 8 annualità di premi, il contratto è risolto ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla Polizza le firme della Compagnia e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento della prima rata di premio. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla Polizza quale data di decorrenza, fermi restando i periodi di carenza previsti, indicati nel DIP Aggiuntivo Vita, nella sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Non è prevista la revoca in quanto il contratto viene emesso direttamente tramite la Polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto **entro 30 giorni** dal momento in cui il contratto stesso è concluso.

Il Contraente può risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio relativo alla Garanzia Principale unitamente al premio della Garanzia Complementare, laddove attivata. Il mancato pagamento del premio o anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere versato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state versate almeno 8 annualità intere di premio. In tal caso i premi versati restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SÌ NO

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall'assicurazione.

E' invece riconosciuto il diritto alla riduzione della rendita assicurata in caso di interruzione del pagamento dei premi, a condizione che siano state versate almeno 8 annualità intere. Laddove l'interruzione del pagamento avvenisse prima di tale termine il contratto si estingue ed i premi versati vengono acquisiti dalla Compagnia.

Il Contraente può riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi. Si rinvia alla sezione "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel DIP Aggiuntivo Vita per le relative condizioni economiche.

Assicurazione sulla vita di rendita vitalizia posticipata per il caso di Non Autosufficienza negli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Helvetia Futuro Indipendente
(Tariffa 1396)

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo Vita rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Compagnia è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 307.861.001,04 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 249.278.472,42 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2022
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.184.242
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.282.909
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	313.970.431
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	258.134.892
Solvency Capital Ratio*	230,55%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Compagnia ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Helvetia Futuro Indipendente è un'assicurazione sulla vita che prevede, a fronte del pagamento di un premio annuo costante a vita intera, una copertura in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il prodotto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

✓ Prestazione in caso di perdita di autosufficienza (Garanzia Principale)

Nel caso in cui l'Assicurato sia riconosciuto non autosufficiente nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi/sgestirsi, andare al bagno ed usarlo, spostarsi, continenza e alimentarsi) la Compagnia corrisponde all'Assicurato stesso – salvo i casi di **esclusione** ed i periodi di **carezza** – una prestazione sotto forma di rendita mensile posticipata costante. La rendita verrà corrisposta – trascorso il periodo previsto **dalle limitazioni della copertura** – fino a che l'Assicurato sia in vita e permanga lo stato di non autosufficienza.

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione, potrà scegliere l'importo della rendita da assicurare tra un minimo di 1.000 Euro ed un massimo di 5.000 Euro mensili. Una volta scelto l'importo della rendita assicurata non sarà più possibile modificarlo.

✓ **Prestazione "Capitale Una Tantum" (Garanzia Complementare)**

Se attivata prevede che, in caso di non autosufficienza dell'Assicurato, venga erogato all'Assicurato stesso – in aggiunta alla prima rata di rendita mensile – un capitale una tantum il cui importo è pari a 5 volte l'entità della prima rata mensile di rendita scelta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto.

La garanzia deve essere attivata in fase di sottoscrizione del contratto e una volta selezionata non può più essere disattivata.

Unitamente alla Garanzia Principale viene automaticamente attivato, senza costi aggiuntivi, un **Pacchetto Assistenza** che prevede una serie di prestazioni prestate da Europ Assistance Italia S.p.A.. Il Pacchetto prevede che le prestazioni relative alla "Garanzia Assistenza alla Persona" siano usufruibili dall'Assicurato a partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla data di denuncia della non autosufficienza. Diversamente le prestazioni relative alla "Garanzia Assistenza alla Persona in caso di Non Autosufficienza" saranno disponibili per l'Assicurato a partire dalla data di denuncia della non autosufficienza e fino alla data di accertamento della non autosufficienza stessa da parte di Helvetia Vita S.p.A., ed in ogni caso per un **periodo massimo di 90 giorni consecutivi**.

Se l'Assicurato decede senza che sia intervenuto lo stato di non autosufficienza il contratto non riconosce alcuna prestazione ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Non è prevista la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

! Esclusioni in caso di non autosufficienza

E' esclusa dalla copertura della Garanzia Principale la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente:

- da azioni dolose dell'Assicurato e/o del Contraente;
- da guerra civile o straniera, da tumulti, da rissa, da atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- da fatti volontari o intenzionali dell'Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico, uso di sostanze psicotrope ed uso di sostanze alcoliche;
- da patologie derivanti da abuso cronico di alcool;
- da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata;
- dallo svolgimento di una delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente è esposto a sostanze esplosive, cisterne o vasche di sostanze infiammabili, tossiche o corrosive; operaio/muratore che lavora ad altezze superiori ai 20 metri; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli non commerciali/di linea o volo per servizi anti-incendio o ricerca e recupero; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; collaudatore di veicoli, lavoro su piattaforme petrolifere; addetto delle forze armate se impiegato in missioni all'estero;
- dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere;
- da viaggi in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio (per il clima o per situazioni politico-militari) e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo (non sono considerati a rischio viaggi effettuati dall'Assicurato per turismo e organizzati da primarie agenzie se soggiorna in villaggi turistici e viaggi effettuati per lavoro nelle aree più frequenti: Europa, America del Nord, Australia, Giappone, Cina continentale/Tibet escluso). L'indicazione è rilevabile in ogni caso sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- da patologie nervose o mentali non di causa organica (esempio depressioni, psicosi ecc).

Se lo stato di non autosufficienza è determinato da una delle cause escluse dalla Garanzia sopra riportate, la Compagnia corrisponderà – ad eccezione del caso di dolo – un importo pari alla riserva matematica calcolata alla data dell'accertamento della non autosufficienza.

Le suddette esclusioni si applicano – con le stesse modalità – anche alla prestazione della Garanzia Complementare Facoltativa, laddove attivata.

! Periodi di carenza in caso di non autosufficienza

L'efficacia della Garanzia Principale risulterà limitata per:

1. **36 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, in caso di non autosufficienza causata da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (Ad esempio Alzheimer, Parkinson, demenza senile, sclerosi multipla);
2. **12 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, in caso di non autosufficienza causata da malattie diverse da quelle di cui al punto 1.

Le suddette carenze non sono eliminabili e si applicano anche alla prestazione della Garanzia Complementare Facoltativa, laddove attivata.

I periodi di carenza di cui sopra, invece, non si applicano qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo entrata in vigore del contratto.

Nel caso in cui la non autosufficienza avvenga durante uno dei periodi di carenza, non verrà erogata la prestazione assicurata (rendita assicurata ed eventuale Capitale Una Tantum), ma verrà liquidato un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei costi di emissione (diritti fissi e caricamenti).

I Limitazioni della copertura in caso di non autosufficienza


La prestazione di rendita verrà erogata, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza.

Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza ed il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di cui sopra, la Compagnia inizia a corrispondere la prima rata di rendita mensile assicurata costante unitamente a tutte le rate di rendita dovute fin dalla data di denuncia della non autosufficienza stessa ed alla somma dei premi versati nel periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza.

Il periodo di limitazione si applica anche alla prestazione della Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum", laddove attivata.

 **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia di sinistro: essendo previsto apposito modulo prestampato denominato "Modulo di richiesta per liquidazione sinistro", contenente l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione delle prestazioni, si rimanda a tale Modulo contenuto nella sezione "Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni " delle Condizioni contrattuali.</p> <p>In ogni il Contraente ha la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata alla Filiale presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.</p> <p>Per la richiesta di attivazione delle prestazioni di assistenza prestate da Europ Assistance Italia S.p.A., l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance ai numeri contenuti nelle Condizioni di Assicurazione del Pacchetto Assistenza, allegato alle Condizioni contrattuali del presente prodotto.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Liquidazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, Helvetia Vita S.p.A. esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione di riconoscimento dello stato di non autosufficienza (definito in funzione della richiesta pervenuta completa di tutta la documentazione prevista).</p> <p>I suddetti termini si applicano anche con riferimento alla Garanzia Complementare, laddove attivata. Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte, veritiere e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.</p> <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

Premio	<p>Il pagamento dei premi viene effettuato – all'atto della conclusione del contratto e ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza finché l'Assicurato è in vita e non subentra lo stato di non autosufficienza – mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.</p>
---------------	---

	<p>In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile senza che vengano applicati interessi di frazionamento.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi premi annui andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Polizza o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.</p> <p>Il premio della Garanzia Complementare, laddove attivata, viene corrisposto congiuntamente al premio della Garanzia Principale, con la medesima modalità e periodicità stabilita per quest'ultimo.</p> <p>Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia può modificare l'importo del premio relativo alla Garanzia Principale (unitamente al premio dell'abbinata Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum", laddove attivata).</p> <p>Tale facoltà è ammessa qualora le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte su portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di incidenza dei casi di non autosufficienza o dei tassi di sopravvivenza dei non autosufficienti tale da richiedere modifiche delle basi statistiche stesse adottate dalla Compagnia in sede di definizione dei premi originari.</p> <p>I premi relativi sia alla Garanzia Principale sia alle Garanzie Complementari non sono più dovuti da parte del Contraente al verificarsi della non autosufficienza dell'Assicurato.</p> <p>È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.</p>
Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso , secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?"
Sconti	La Compagnia può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a vita intera, pertanto, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto , deve essere almeno pari a 20 anni assicurativi e comunque non superiore a 75 anni assicurativi .
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?


Revoca	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Vita.
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso, dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R. indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).</p> <p>La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, pari ad Euro 24,00, con il limite del premio versato.</p> <p>La Compagnia può inoltre trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.</p>
Risoluzione	<p>Il Contraente può risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi relativo alla Garanzia Principale unitamente al premio della Garanzia Complementare, laddove attivata.</p> <p>Il mancato pagamento del premio o anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere versato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state versate almeno 8 annualità intere di premio. In tal caso i premi versati restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.</p>




Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall'assicurazione.</p> <p>Riduzione</p> <p>Nel caso in cui il Contraente sospenda il pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, si verificano effetti diversi in funzione del numero di annualità di premio pagate alla data di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora siano state interamente pagate almeno 8 annualità intere di premio, il contratto rimane in vigore, libero dal versamento di ulteriori premi, per una rendita assicurata "ridotta". Con riferimento alla Garanzia Principale l'ammontare ridotto della rendita sarà pari all'80% della
---------------------------------------	--

	<p>riserva matematica accantonata fino a quel momento. Se è stata attivata anche la Garanzia Complementare Facoltativa, il relativo capitale assicurato sarà pari a 5 volte la rendita mensile ridotta calcolata come sopra riportato. In tal caso, inoltre, il Pacchetto Assistenza non sarà più disponibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso non siano state interamente pagate almeno 8 annualità intere di premio e siano ormai trascorsi i termini di riattivazione, il contratto si risolve ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia, non sarà neanche più disponibile il Pacchetto Assistenza. <p>Riattivazione A seguito dell'interruzione del pagamento del premio relativo alla Garanzia Principale ed all'eventuale Garanzia Complementare, il Contraente può riattivare il contratto. In particolare, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente può riattivare il contratto previa sottoscrizione della dichiarazione di Invariato Stato di Salute dell'Assicurato e pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate di premio arretrate – comprese quelle relative alla Garanzia Complementare Facoltativa laddove attivata – aumentate degli interessi legali. Trascorsi 6 mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, per altri 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda presentata per iscritto dal Contraente alla Compagnia, e previa accettazione, a proprio insindacabile giudizio di quest'ultima, che può richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a nuovi accertamenti sanitari, indipendentemente dalla somma della rendita assicurata e dall'età. La Compagnia informerà per iscritto il Contraente circa l'esito della valutazione della riattivazione e indicherà la somma dei premi da versare in unica soluzione – compresi quelli relativi alla Garanzia Complementare Facoltativa laddove attivata – comprensivi degli interessi legali. Il Contraente dovrà pertanto sottoscrivere l'Appendice di riattivazione e provvedere al pagamento dell'importo comunicato. La riattivazione del contratto ripristina – con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto – la rendita assicurata al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi. Con tale operazione verrà riattivato anche il Pacchetto Assistenza. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il contratto non può più essere riattivato. In assenza di riattivazione si verificano effetti diversi in funzione del numero di annualità di premio pagate alla data di sospensione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riduzione a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia) E-mail: operationbanche@helvetia.it che si impegna a fornirle entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le richieste di informazioni devono pervenire per iscritto alla Compagnia.</p>

 <h3>A chi è rivolto questo prodotto?</h3>
<p>Il prodotto è rivolto ad una clientela retail (persone fisiche) che intenda proteggersi dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, mediante una copertura a vita intera che preveda, a fronte del pagamento di un premio annuo costante a vita intera, la corresponsione (a sé stesso) di una rendita vitalizia posticipata costante, erogabile mensilmente. La clientela è inoltre disposta a sopportare la presenza di esclusioni, carenze e/o limitazioni di polizza. Il prodotto è sottoscrivibile a condizione che l'Assicurato alla data di decorrenza del contratto abbia un'età compresa tra i 20 e i 75 anni (assicurativi). Il prodotto non è adatto a clientela Corporate (persone giuridiche). Inoltre non è destinato a clienti retail che intendano riscattare il capitale versato nel corso della durata contrattuale e/o che abbiano superato i limiti di età alla data di decorrenza e/o ancora che siano già non autosufficienti al momento della stipula del contratto o abbiano fatto richiesta di riconoscimento di tale stato e/o infine che siano già beneficiari di una rendita di invalidità o inabilità al lavoro (sia privata che pubblica) o siano invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 50%.</p>

 <h3>Quali costi devo sostenere?</h3>	
<p>Tabella dei costi gravanti sul premio</p>	
<p>Spese di emissione</p>	<p>24,00 Euro</p>
<p>Caricamento in % del premio (fisso e indipendentemente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, dall'importo e relativo frazionamento)</p>	<p>22,50%</p>
<p>Interessi di frazionamento</p>	<p>Non previsti</p>
<p>Non sono previsti accertamenti sanitari predefiniti, ma solo visita medica da eseguire presso il proprio medico curante.</p>	

In ogni caso le spese per la visita medica ed eventuali accertamenti sanitari richiedibili dalla Compagnia sono a carico dell'Assicurato e non sono quantificabili a priori in quanto dipendenti dalla tipologia e dalla struttura medica presso la quale sono eseguiti.

Tabella sui costi per riscatto

Il contratto non prevede riscatti, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il costo di erogazione della rendita è pari al **3,50% su base annua**, indipendentemente dalla rateazione prescelta.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede la possibilità di esercitare opzioni, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa agli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **66,67%**.

Costi dei PPI

Non previsti in quanto la presente tipologia contrattuale non rientra nella categoria PPI.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano – Email: reclami@helvetia.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice – e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima – potranno essere inoltrati direttamente alla Banca distributrice.</p> <p>La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita (facoltativa)	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (facoltativa)	<p>Collegio Arbitrale</p> <p>In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.</p> <p>Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.</p> <p>Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.</p> <p>I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.</p> <p>Il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per il Contraente di adire le vie legali.</p> <p>Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura.</p> <p>Tramite il sito internet della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione della suddetta procedura.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Regime fiscale sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi</p>
---	--

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le garanzie aventi ad oggetto esclusivo i rischi di decesso, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5,00%), di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e di malattia grave, viene annualmente riconosciuta al Contraente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Le suddette parti di premio vengono riportate in Proposta-Polizza. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, laddove persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Futuro Indipendente Tariffa 1396







Prodotto assicurativo vita diverso dai prodotti d'investimento assicurativi, di rendita vitalizia costante per il caso di non autosufficienza, a premio annuo costante e con Garanzia Complementare Facoltativa

Condizioni contrattuali Mod. 324 - Ed. 02/2024

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Indice

Condizioni contrattuali	4
Modalità assuntive	4
 Art. 1 – Modalità assuntive	4
Garanzia Principale in caso di non autosufficienza	5
 Art. 2 – Prestazione assicurata e Pacchetto Assistenza	5
 Art. 3 – Definizione dello stato di non autosufficienza	5
 Art. 4 – Premio e costi	5
 Art. 5 – Conclusione, decorrenza, durata del contratto e limiti di età.....	6
 Art. 6 – Recesso.....	7
 Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	7
 Art. 8 – Sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione	8
 Art. 9 – Ripresa del pagamento del premio: riattivazione.....	9
 Art. 10 – Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio	9
 Art. 11 – Denuncia della non autosufficienza e obblighi conseguenti.....	10
 Art. 12 – Accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato	10
 Art. 13 – Modifica dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato.....	11
 Art. 14 – Cessione, pegno e vincolo.....	11
 Art. 15 - Beneficiari.....	11
 Art. 16 – Duplicato della Proposta-Polizza	11
 Art. 17 – Valuta e legge applicabile al contratto	11
 Art. 18 – Tasse e imposte	11
 Art. 19 – Collegio Arbitrale.....	11
 Art. 20 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	12
 Art. 21 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate.....	12
 Art. 22 – Informativa.....	12
Esclusioni, carenze, limitazioni e non assicurabilità della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza.....	13
 Art. 23 – Soggetti non assicurabili.....	13
 Art. 24 – Esclusioni	13
 Art. 25 – Clausola di carenza.....	14
 Art. 26 – Limitazioni della copertura.....	14
Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum"	15
 Art. 27 – Prestazioni assicurate.....	15
 Art. 28 – Premio e costi	15

	Art. 29 – Rinvio.....	15
	Esclusioni, carenze, limitazioni e non assicurabilità della Garanzia Complementare Facoltativa "Capitale Una Tantum".....	16
	Art. 30 – Soggetti non assicurabili.....	16
	Art. 31 – Esclusioni	16
	Art. 32 – Clausola di carenza	17
	Art. 33 – Limitazioni della copertura	17
	Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni	18
	Art. 34 – Pagamento della Compagnia in caso di non autosufficienza dell'Assicurato (valido sia per la Garanzia Principale che per la Garanzia Complementare Facoltativa)	18
	Modulo di richiesta per liquidazione delle prestazioni in caso di non autosufficienza	20
	Glossario	22
	Allegato: Condizioni di assicurazione "Pacchetto Assistenza" prestato da Europ Assistance Italia S.p.A.	

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono degli esempi numerici.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 19 Febbraio 2024, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle:

- CONDIZIONI CONTRATTUALI di seguito riportate;
- NORME DI LEGGE, per quanto non espressamente disciplinato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modalità assuntive



Art. 1 – Modalità assuntive

Helvetia Futuro Indipendente è un'assicurazione sulla vita che prevede, a fronte del pagamento di un premio annuo costante a vita intera (ciò significa che il premio annuo previsto non cambia nel corso della durata ed è dovuto fino a che l'Assicurato è in vita ed è autosufficiente), una copertura in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana (Garanzia Principale).

Il contratto prevede modalità assuntive differenti sulla base di quanto riportato di seguito:

Età assicurativa dell'Assicurato	Importo rendita assicurata mensile	
	Da 1.000 a 2.000 Euro	Da 2.000,01 a 5.000 Euro
20 - 65	Questionario Stile di Vita Questionario Sanitario Breve	Questionario Stile di Vita Visita medica (mediante utilizzo del modulo Rapporto di Visita Medica fornito dalla <i>Compagnia</i>)
66 - 75	Questionario Stile di Vita Visita medica (mediante utilizzo del modulo Rapporto di Visita Medica fornito dalla <i>Compagnia</i>) Mini Mental State Examination (mediante utilizzo di apposito modulo fornito dalla <i>Compagnia</i>)	

! Per gli Assicurati con età compresa tra 20 e 65 anni che scelgono una rendita assicurata mensile compresa tra 1.000 a 2.000 Euro, in base agli esiti della compilazione dei Questionari (sanitario e stile di vita), la Compagnia può richiedere comunque di sottoporsi a visita medica (con conseguente compilazione del Rapporto di Visita Medica) e ad eventuali accertamenti sanitari ritenuti necessari per una completa valutazione del rischio.

! In ogni caso, qualora dalla compilazione dei Questionari (sanitario e stile di vita) si rilevino patologie di rilievo (ad eccezione delle patologie oncologiche da cui l'Assicurato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni rispetto alla data di compilazione dei Questionari. Tale periodo è ridotto a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni), la Compagnia può assumere il rischio con l'applicazione di sovrappremi o escludere specifici rischi, nonché rifiutare il rischio.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente può selezionare, in abbinamento alla Garanzia Principale in caso di non autosufficienza, la Garanzia Complementare "**Capitale Una Tantum**", pagando apposito premio.

Per maggiori dettagli in merito alla Garanzia Complementare si rinvia alle relative Condizioni contrattuali di seguito riportate (in particolare si vedano le sezioni: Garanzia Complementare Capitale Una Tantum ed Esclusioni, carenze, limitazioni e non assicurabilità della Garanzia Complementare Capitale una Tantum).

Garanzia Principale in caso di non autosufficienza



Art. 2 – Prestazione assicurata e Pacchetto Assistenza

Prestazione assicurata della Garanzia Principale

In base al presente contratto, nel caso in cui l'Assicurato sia riconosciuto non autosufficiente nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana, quali definitivi al successivo Art. 3 "Definizione dello stato di non autosufficienza" e salvo i casi di esclusione ed i periodi di carenza indicati ai successivi Art. 24 "Esclusioni" e 25 "Clausola di carenza", la Compagnia corrisponde all'Assicurato stesso una prestazione sotto forma di rendita mensile posticipata costante. La rendita verrà corrisposta, trascorso il periodo previsto **dalle limitazioni della copertura** di cui al successivo Art. 26 "Limitazioni della copertura", fino a che l'Assicurato sia in vita, permanga lo stato di non autosufficienza e a condizione che siano stati regolarmente pagati i premi. L'importo della rendita assicurata mensile costante viene scelta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto ed è indicata in Proposta-Polizza.

A tale proposito si segnala che il contratto prevede la possibilità di scegliere tra un minimo di 1.000 Euro ed un massimo di 5.000 Euro di rendita mensile da assicurare.

! Una volta scelto l'importo della rendita assicurata non sarà più possibile modificarlo.

Il contratto **non prevede** la possibilità di esercitare il **riscatto** né durante il periodo nel quale vengono versati i premi né in corso di erogazione della rendita.

Pacchetto Assistenza

Unitamente alla Garanzia Principale viene automaticamente attivato, senza costi aggiuntivi, un **Pacchetto Assistenza** che prevede una serie di servizi prestati da Europ Assistance Italia S.p.A., società con la quale Helvetia Vita S.p.A. ha stipulato apposito Accordo.

Il Pacchetto prevede che le prestazioni denominate "My Clinic" ed "Assistenza alla Persona" siano usufruibili dall'Assicurato a partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla data di denuncia della non autosufficienza. Diversamente le prestazioni "Care Manager" ed "Assistenza Domiciliare" saranno disponibili per l'Assicurato a partire dalla data di denuncia della non autosufficienza e fino alla data di accertamento della non autosufficienza stessa, **ed in ogni caso per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi.**

Per maggiori dettagli sui servizi e per reperire i numeri telefonici da contattare per ricevere le prestazioni si rimanda alle Condizioni di assicurazione del Pacchetto Assistenza, allegate alle presenti Condizioni contrattuali.

! Tutte le prestazioni assicurate sopra riportate possono essere richieste qualora il contratto sia in vigore ed il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.

! Se l'Assicurato decede senza che sia intervenuto lo stato di non autosufficienza, la Compagnia non riconosce alcuna prestazione ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia stessa.

! Se l'Assicurato decede dopo che sia intervenuto lo stato di non autosufficienza, il pagamento della rendita si interrompe e non è più dovuta alcuna prestazione da parte della Compagnia.



Art. 3 – Definizione dello stato di non autosufficienza

Si definisce non autosufficiente l'Assicurato il cui stato di salute comporti l'impossibilità di compiere in autonomia, in modo permanente e presumibilmente irreversibile almeno **4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana** (ADL: Activity of Daily Living) tra quelli di seguito elencati:

1. **Lavarsi:** la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
2. **Vestirsi e Svestirsi:** la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l'assistenza di una terza persona;
3. **Andare al bagno ed usarlo:** la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio, lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc.);
4. **Spostarsi:** la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza l'aiuto di una terza persona;
5. **Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. **Alimentarsi:** la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l'aiuto di una terza persona.

L'accertamento dello stato di non autosufficienza spetta alla Compagnia che lo effettua sulla base di quanto riportato ai successivi Artt. 11 "Denuncia della non autosufficienza e obblighi conseguenti" e 12 "Accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato".



Art. 4 – Premio e costi

Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo, costante e versato fino a che l'Assicurato è in vita ed autosufficiente ed il cui ammontare è indicato nella Proposta-Polizza.

L'importo del premio annuo viene determinato alla conclusione del contratto, in relazione all'età assicurativa dell'Assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali e/o sportive svolte, anche saltuariamente, all'importo della rendita assicurata ed all'eventuale abbinamento alla Garanzia Principale della Garanzia Complementare attivabile.

Il pagamento dei premi viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, finché l'Assicurato è in vita e non subentra lo stato di non autosufficienza.

Fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, in alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento: semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, il premio non è gravato da interessi di frazionamento.

Il Contraente può modificare, mediante richiesta scritta inviata alla Compagnia ed effettuata **con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla ricorrenza annua**, il frazionamento di premio scelto con effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla richiesta.

Non sono previsti importi minimi di premio.

! Resta inteso che la Compagnia può applicare eventuali sovrappremi in ragione di una modifica delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall'Assicurato, intervenuta in corso di contratto, valutando la stessa rispetto alla Garanzia prestata (per maggiori informazioni si rinvia al successivo Art. 24 "Esclusioni").

Il pagamento dei premi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito dell'importo pattuito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi premi annui andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Polizza o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

! Si segnala che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

! È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

! Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. A tale proposito si segnala che il mancato pagamento dei premi relativi alle prime 8 annualità intere comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati, che restano acquisiti dalla Compagnia.

! Nel caso in cui venga accertato lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente.

Costi

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione	24,00 Euro
Caricamento in % del premio (fisso e indipendentemente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, dall'importo e relativo frazionamento)	22,50%
Interessi di frazionamento	Non previsti

Non sono previsti accertamenti sanitari predefiniti, ma solo visita medica da eseguire presso il proprio medico curante.

In ogni caso le spese per la visita medica ed eventuali accertamenti sanitari richiedibili dalla Compagnia sono a carico dell'Assicurato e non sono quantificabili a priori in quanto dipendenti dalla tipologia e dalla struttura medica presso la quale sono eseguiti.

Costi per l'erogazione della rendita

Il costo di erogazione della rendita è pari al 3,50% su base annua, indipendentemente dalla rateazione prescelta.



Art. 5 – Conclusione, decorrenza, durata del contratto e limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?

È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla Proposta-Polizza le firme della Compagnia e del Contraente (nonché dell'Assicurato – se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento della prima rata di premio.

Il Contraente dovrà essere una persona fisica, residente nello Stato Italiano e maggiorenne.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?

È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la prestazione assicurata di cui all'Art. 2 "Prestazione assicurata e Pacchetto Assistenza" è operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in Proposta-Polizza quale data di decorrenza.

Durata

Il contratto è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue nei seguenti casi:

1. esercizio del diritto di recesso;
2. decesso dell'Assicurato;
3. mancato pagamento di almeno 8 annualità di premio intero.

Il contratto estinto non può più essere riattivato, fatto salvo quanto previsto, con riferimento al punto 3, al successivo Art. 9 – "Ripresa del pagamento del premio: riattivazione" e nulla è dovuto dalla Compagnia.

Limiti di età

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a **20 anni assicurativi e comunque non superiore a 75 anni assicurativi.**

L'età assicurativa dell'Assicurato viene determinata come di seguito indicato: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età considerata è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età considerata è quella prossima da compiere.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Proposta-Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Proposta-Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



Art. 6 – Recesso

Cos'è il recesso?

Mediante la richiesta di recesso il Contraente può sciogliere il contratto - ottenendo la restituzione del totale o di una parte del premio versato - a condizione che la richiesta venga effettuata entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso, dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e pari ad **Euro 24,00**, con il limite del premio versato.

La comunicazione di recesso deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, oppure autocertificazione di esistenza in vita;
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.

Il diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

! La Compagnia può inoltre trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.



Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

! Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, diversamente la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio che avrebbe accettato a condizioni di premio superiori o che avrebbe rifiutato.

! In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete, la Compagnia può valutare se la verità sia stata alterata o taciuta per malafede, colpa grave o negligenza, applicando le conseguenti disposizioni di Legge (Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Compagnia entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento e, in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata.

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Compagnia può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la

reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- ! In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione assicurata in base all'età reale.
- ! Laddove, nel corso della durata contrattuale, il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- ! Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).
- ! In ogni caso, il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza.
- ! Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi. In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza e/o residenza fiscale.
- ! Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento della prima rata di premio, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della Proposta-Polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere consegnate in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviate direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, a mezzo lettera raccomandata A/R.



Art. 8 – Sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione

Cosa si intende per riduzione del contratto?

Se il Contraente decide di sospendere il versamento dei premi dopo averne versato interamente almeno 8 annualità, mantenendo comunque in essere il contratto, la prestazione assicurata sarà riconosciuta a condizioni diverse da quelle originariamente previste dal contratto stesso.

In particolare, la prestazione si riduce sulla base di quanto di seguito descritto.

Cosa si intende per risoluzione del contratto?

È il diritto di una delle parti a far cessare il contratto in caso di mancato rispetto, da parte dell'altro soggetto, degli obblighi contrattuali a suo carico (nel caso specifico la Compagnia scioglie il contratto a fronte del mancato pagamento del premio nei termini previsti per la riattivazione).

Nel caso in cui il Contraente sospenda il pagamento dei premi, **trascorsi 30 giorni** dalla data di scadenza della prima rata di premio arretrata, si verificano sul contratto conseguenze diverse in funzione del numero di annualità di premio interamente pagate alla data di sospensione, come di seguito riportato:

- **nel caso non siano state interamente pagate almeno 8 annualità intere di premi**, trascorsi inutilmente i termini di riattivazione di cui al successivo Art. 9 "Ripresa del pagamento del premio: riattivazione", il contratto **si risolve ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. In caso fosse stata attivata la Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum" resteranno acquisiti dalla Compagnia anche i premi relativi alla stessa;**
- **qualora siano state interamente corrisposte almeno 8 annualità di premio**, il contratto rimane in vigore, libero dal versamento di ulteriori premi, per una rendita assicurata ridotta. **Con riferimento alla Garanzia Principale l'ammontare ridotto della rendita sarà pari all'80% della riserva matematica accantonata fino a quel momento.** Se è stata attivata la Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum", il relativo capitale assicurato sarà pari a 5 volte la rendita mensile ridotta calcolata come sopra riportato.

In entrambi i casi sopra riportati non sarà possibile usufruire delle prestazioni relative al Pacchetto Assistenza.



Art. 9 – Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente può riattivare il contratto previa sottoscrizione della dichiarazione di Invariato Stato di Salute dell'Assicurato e pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate di premio arretrate – comprese quelle relative alla Garanzia Complementare Facoltativa laddove attivata – **aumentate degli interessi legali.**

Trascorsi 6 mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, per altri 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda presentata per iscritto dal Contraente alla Compagnia (inviata ad Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano), e previa accettazione, a proprio insindacabile giudizio di quest'ultima, la quale può richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a nuovi accertamenti sanitari, indipendentemente dalla somma della rendita assicurata e dall'età.

La Compagnia informerà per iscritto il Contraente circa l'esito della valutazione della riattivazione e indicherà la somma dei premi da versare in unica soluzione – compresi quelli relativi alla Garanzia Complementare laddove attivata – **aumentata degli interessi legali.**

Il Contraente dovrà pertanto sottoscrivere l'appendice di riattivazione e provvedere al pagamento dell'importo comunicato.

La riattivazione del contratto ripristina – con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto – la rendita assicurata al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi. Con tale operazione verrà riattivata anche la Garanzia Complementare, laddove precedentemente attivata, nonché il Pacchetto Assistenza.

- ! **Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il contratto non può più essere riattivato.**
- ! **In assenza di riattivazione si verificano effetti diversi in funzione del numero di annualità di premio interamente pagate alla data di sospensione, come riportato al precedente Art. 8 "Sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione".**



Art. 10 – Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio

- ! **Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia può rivedere (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) le basi statistiche utilizzate per la determinazione del premio annuo costante previsto per la garanzia assicurativa in caso di non autosufficienza** (sia per la Garanzia Principale sia per la Garanzia Complementare Facoltativa, laddove attivata).

Tale facoltà è ammessa qualora le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte su portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di incidenza dei casi di non autosufficienza o dei tassi di sopravvivenza dei non autosufficienti tale da richiedere modifiche delle basi statistiche stesse adottate dalla Compagnia in sede di definizione dei premi originari.

- ! A seguito di una **revisione peggiorativa delle suddette basi**, la Compagnia comunicherà al Contraente il nuovo importo del premio relativo alla Garanzia Principale in caso di non autosufficienza e alla Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum" laddove attivata, con un preavviso di **almeno 90 giorni** rispetto all'anniversario della data di decorrenza a partire dal quale il nuovo premio sarà dovuto.

- ! **Qualora il Contraente voglia mantenere attiva la copertura, ma non intenda provvedere al pagamento del nuovo importo di premio fissato dalla Compagnia dovrà inviare apposita lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto a partire dal quale il nuovo premio sarà dovuto**, al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano.

In questa circostanza la Compagnia procederà al ricalcolo delle prestazioni assicurate (rendita assicurata della Garanzia Principale e capitale assicurato della Garanzia Complementare) ed il premio rimarrà invariato.

Rimane fermo l'obbligo per il Contraente di provvedere al relativo pagamento del premio, nella misura precedentemente pattuita.

- ! **Resta inteso che, a seguito del ricalcolo della prestazione assicurata stessa, l'importo di questa ultima si intenderà rettificato rispetto a quello indicato in Proposta-Polizza e corrisponderà al nuovo importo comunicato dalla Compagnia con effetto dall'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successivo.**
- ! **In assenza di indicazioni del Contraente nel termine sopra riportato, la Compagnia procederà in via automatica all'applicazione del nuovo importo di premio.**
- ! **Resta fermo che se il Contraente smette di corrispondere il premio vale quanto previsto al precedente Art. 8 "Sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione".**

Nel caso in cui il contratto fosse in riduzione, la variazione delle basi tecniche comporta un adeguamento della prestazione ridotta (sia per la Garanzia Principale sia per la Garanzia Complementare laddove attivata) in funzione della variazione stessa.

! **Successivamente alla prima modifica, la Compagnia può modificare nuovamente l'importo del premio ad intervalli non inferiori a cinque anni ed alle condizioni sopra stabilite.**



Art. 11 – Denuncia della non autosufficienza e obblighi conseguenti

Al verificarsi della presunta perdita permanente dell'autosufficienza, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Compagnia (anche per il tramite dell'Intermediario).

La denuncia deve essere corredata da tutti i documenti necessari ad accertare lo stato di non autosufficienza.

La documentazione da consegnare, per denunciare lo stato di non autosufficienza, è la seguente:

1. **richiesta di liquidazione della prestazione di rendita, sottoscritta dall'Assicurato o altra persona avente titolo (Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore). La richiesta di liquidazione, che deve sempre pervenire alla Compagnia in originale, può essere formulata utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e allegato alle presenti Condizioni contrattuali;**
2. **copia del documento attestante la nomina di Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore (decreto del Giudice Tutelare/Atto notarile), laddove previsto;**
3. **relazione del medico curante (medico di famiglia e/o ospedaliero) attestante lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato con indicazione delle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, per garantire la completezza delle informazioni;**
4. **copia fronte-retro di un valido documento di identità dell'Assicurato riportante firma visibile;**
5. **coordinate bancarie dell'Assicurato per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall'Assicurato o altra persona avente titolo Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore);**
6. **documentazione medica, cartelle cliniche e/o accertamenti effettuati dall'Assicurato utili ad attestare la data di diagnosi della non autosufficienza ed il decorso della patologia o del trauma che la ha causata.**

La Data di denuncia dello stato di non autosufficienza coincide con la data di pervenimento della documentazione completa di cui sopra, necessaria alla Compagnia per poter effettuare l'accertamento dello stato di non autosufficienza. A partire da tale data decorre il periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, di cui al successivo Art. 12.



Art. 12 – Accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato

L'accertamento della non autosufficienza spetta alla Compagnia che, al fine di effettuare le verifiche necessarie potrà chiedere all'Assicurato di:

1. sottoporsi ad eventuali accertamenti sanitari e/o visite mediche disposte dalla Compagnia;
2. fornire alla Compagnia tutte le informazioni/documentazioni necessarie alla valutazione dello stato di non autosufficienza e delle relative cause.

! **La Compagnia potrà chiedere ulteriore documentazione rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche ed in ogni caso necessarie ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza.**

A partire dalla data di denuncia, di cui al precedente Art. 11, decorre il periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, fissato in **massimo 90 giorni**.

Terminati i controlli medici e l'analisi della documentazione, la Compagnia comunicherà per iscritto all'Assicurato il riconoscimento o meno dello stato di non autosufficienza.

! **Fino a quando lo stato di non autosufficienza non sia stato accertato, il Contraente è tenuto al pagamento del premio della Garanzia Principale e della Garanzia Complementare laddove attivata.**

Una volta accertato lo stato di non autosufficienza, la Compagnia si impegna a restituire al Contraente un importo pari ai premi pagati successivamente alla data della denuncia.

Laddove venga riconosciuta la non autosufficienza dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a liquidare la prima rata di rendita mensile costante **entro 30 giorni** dalla comunicazione di cui sopra, **a condizione che l'Assicurato sia in vita e che siano trascorsi i termini della limitazione di cui al successivo Art. 26 "Limitazioni della copertura"**.

Unitamente alla prima rata di rendita mensile costante saranno corrisposte anche:

- le rate di rendita pregresse dovute a partire dalla data di denuncia;
- un importo pari ai premi pagati nel periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza;
- l'eventuale Capitale Una Tantum, laddove attivata la Garanzia Complementare.

Per maggiori dettagli relativi al pagamento della Compagnia si rimanda al successivo Art. 34 "Pagamento della Compagnia in caso di non autosufficienza dell'Assicurato".

In caso di controversie sull'esito dell'accertamento il Contraente può ricorrere ad un Collegio Arbitrale con le modalità riportate al successivo Art. 19 "Collegio Arbitrale".

! **In caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto nel periodo di accertamento, il contratto si risolve e nulla sarà dovuto da parte della Compagnia.**

In ogni caso, nel corso dell'erogazione della rendita vitalizia mensile costante la Compagnia si riserva, a proprio totale carico, il diritto di far esaminare in ogni momento l'Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di

richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza (come, ad esempio, una dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato). In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato, il pagamento della rendita assicurata verrà immediatamente sospesa fino all'avvenuto accertamento e cesserà anche la possibilità di usufruire del Pacchetto Assistenza.



Art. 13 – Modifica dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato

! L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia - entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza - a mezzo di lettera raccomandata A/R, il recupero dello stato di autosufficienza.

In tale caso il pagamento della rendita verrà interrotto ed il Contraente dovrà riprendere a versare i premi annui costanti calcolati al momento della sottoscrizione con riferimento alla Garanzia Principale.

Il premio relativo alla Garanzia Complementare invece non sarà più dovuto in quanto la liquidazione del Capitale Una Tantum effettuata in occasione del pagamento della prima rata di rendita, ne ha comportato la decadenza.

Laddove il Contraente non riprenda a versare i premi si possono verificare effetti diversi in funzione del numero di annualità di premio già versate, così come previsto al precedente Art. 8 "Sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione".

! In ogni caso, il Contraente (se soggetto diverso dall'Assicurato), ovvero gli aventi diritto dell'Assicurato, sono tenuti a comunicare alla Compagnia - entro 60 giorni da quando ne siano venuti a conoscenza - a mezzo di lettera raccomandata A/R il decesso dell'Assicurato stesso. In tal caso il pagamento della rendita verrà interrotto e nulla sarà più dovuto.

! Laddove la denuncia di cui sopra sia arrivata in ritardo rispetto all'effettiva data di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si riserva di chiedere la restituzione delle rate di rendita pagate e non dovute.



Art. 14 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?

La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?

Il Contraente può porre il prodotto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratorio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno.

Cos'è il vincolo?

Il vincolo di una Proposta-Polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo nel momento in cui la Compagnia accetti tale variazione annotandola sul contratto o emettendo apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

In considerazione della tipologia e delle finalità del contratto non è invece ammessa la possibilità di costituzione di pegno o di vincolo sulle prestazioni assicurate con il contratto stesso.



Art. 15 - Beneficiari

Date le finalità del contratto il Beneficiario della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza è l'Assicurato.

Date le finalità del contratto il Beneficiario della Garanzia Complementare Facoltativa "Capitale Una Tantum" è l'Assicurato.



Art. 16 – Duplicato della Proposta-Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Polizza, l'Assicurato o il Contraente possono ottenerne un duplicato a **proprie spese e sotto la propria responsabilità.**



Art. 17 – Valuta e legge applicabile al contratto

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurate, sono regolati in Euro.

La legge applicabile al contratto è la legge italiana.



Art. 18 – Tasse e imposte

Le eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.



Art. 19 – Collegio Arbitrale

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per il Contraente di rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie.



Art. 20 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla [Legge 09/08/2013, n. 98](#) e s.m.i. presso un Organismo di Mediazione iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile ricorrere al **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del [D. L. 132/2014](#), convertito con modifiche dalla [L. 162/2014](#), invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.



Art. 21 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'[Art. 1923 del Codice Civile](#), le somme dovute dalla Compagnia in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni ([Art. 1923, comma 2 del Codice Civile](#)).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi": le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.



Art. 22 – Informativa

La Compagnia comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni contrattuali che intervengano per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invia ad ogni Contraente il Documento Unico di Rendicontazione della propria posizione assicurativa.

Esclusioni, carenze, limitazioni e non assicurabilità della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza



Art. 23 – Soggetti non assicurabili

- ! **Non è assicurabile la persona fisica che:**
- alla data di decorrenza del contratto sia già beneficiaria di una rendita di invalidità o inabilità al lavoro (sia privata che pubblica) né sia invalida civile con una percentuale di invalidità superiore al 50%;
 - sia già in stato di non autosufficienza al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza, o abbia fatto richiesta di riconoscimento di tale stato.



Art. 24 – Esclusioni

Cosa sono le esclusioni?

Le clausole di esclusione sono condizioni che limitano o escludono la copertura del rischio e la relativa liquidazione della prestazione in caso si verifichi l'evento assicurato.

- ! **Sempreché l'Assicurato abbia reso dichiarazioni corrette e veritiere, e abbia quindi consentito alla Compagnia di valutare correttamente il rischio che si assume, il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni sotto riportate ed i periodi di carenza e limitazione di cui ai successivi Artt. 25 e 26.**

E' esclusa dalla copertura della Garanzia Principale la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente:

- da azioni dolose dell'Assicurato e/o del Contraente;
- da guerra civile o straniera, da tumulti, da rissa, da atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- da fatti volontari o intenzionali dell'Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico, uso di sostanze psicotrope ed uso di sostanze alcoliche;
- da patologie derivanti da abuso cronico di alcool;
- da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata;
- dallo svolgimento di una delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente è esposto a sostanze esplosive, cisterne o vasche di sostanze infiammabili, tossiche o corrosive; operaio/muratore che lavora ad altezze superiori ai 20 metri; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli non commerciali/di linea o volo per servizi anti-incendio o ricerca e recupero; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; collaudatore di veicoli, lavoro su piattaforme petrolifere; addetto delle forze armate se impiegato in missioni all'estero;
- dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere;
- da viaggi in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio (per il clima o per situazioni politico-militari) e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo (non sono considerati a rischio viaggi effettuati dall'Assicurato per turismo e organizzati da primarie agenzie se soggiorna in villaggi turistici e viaggi effettuati per lavoro nelle aree più frequenti: Europa, America del Nord, Australia, Giappone, Cina continentale/Tibet escluso). L'indicazione è rilevabile in ogni caso sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- da patologie nervose o mentali non di causa organica (esempio depressioni, psicosi ecc).

- ! **Se lo stato di non autosufficienza è determinato da una delle cause escluse dalla Garanzia sopra riportata, la Compagnia corrisponderà – ad eccezione del caso di dolo – un importo pari alla riserva matematica calcolata alla data dell'accertamento della non autosufficienza, al posto dell'importo della rendita assicurata. In caso di non autosufficienza dell'Assicurato causato da dolo dell'Assicurato stesso e/do del Contraente non è prevista la liquidazione di alcuna prestazione.**

La Compagnia può tuttavia valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:

- includendo le medesime nella Garanzia, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in Proposta-Polizza o in apposita appendice. In tale caso è prevista la liquidazione della rendita assicurata indicata in Proposta-Polizza, o in alternativa
- escludendo dalla Garanzia la non autosufficienza causata dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in Proposta-Polizza o in apposita appendice. In tal caso è prevista la liquidazione della riserva matematica calcolata al momento dell'accertamento della non autosufficienza.

- ! Qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività lavorative/sportive ricomprese negli elenchi sopra riportati, il Contraente è tenuto, unitamente all'Assicurato se persona diversa, a darne immediata comunicazione alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La Compagnia può valutare di rideterminare il premio inizialmente pattuito, mediante l'applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, o l'importo della rendita assicurata.
- ! Se l'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto, non è prevista alcuna prestazione.
- ! La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:
 - violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
 - erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.



Art. 25 – Clausola di carenza

Cos'è la carenza?

È il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e l'effettiva decorrenza della garanzia. L'esistenza del periodo di carenza è giustificata dal fatto che la Compagnia intende tutelarsi dalla possibilità di dover pagare la prestazione prevista dalla garanzia a clienti che al momento della stipula del contratto siano già in situazioni di salute precaria o siano già a conoscenza di problematiche da affrontare.

La copertura assicurativa è subordinata alle condizioni assuntive di cui al precedente Art. 1 "Modalità assuntive"; ad ogni modo l'efficacia della **Garanzia Principale risulterà limitata per:**

1. **36 mesi dalla data di decorrenza** in caso di non autosufficienza causata da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (Ad esempio Alzheimer, Parkinson, demenza senile, sclerosi multipla);
2. **12 mesi dalla data di decorrenza** in caso di non autosufficienza causata da malattie diverse da quelle di cui al punto 1.

! Nel caso in cui la non autosufficienza avvenga durante uno dei periodi di carenza sopra riportati, non verrà erogata la prestazione assicurata (rendita assicurata), ma verrà liquidato un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei costi di emissione (diritti fissi e caricamenti), a condizione che il contratto sia regolarmente in vigore e permanga lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato.

! Le suddette carenze non sono eliminabili.

! I periodi di carenza di cui sopra, invece, non si applicano e pertanto la prestazione assicurata dovuta sarà pari alla rendita assicurata indicata in Proposta-Polizza, qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio **avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto**.

Per infortunio deve intendersi l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la non autosufficienza dell'Assicurato determinata ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 3 "Definizione dello stato di non autosufficienza".



Art. 26 – Limitazioni della copertura

! La prestazione di rendita verrà erogata, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi **90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza**.

! Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza ed il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di cui sopra, la Compagnia inizia a corrispondere la prima rata di rendita mensile assicurata costante unitamente a tutte le rate di rendita dovute fin dalla data di denuncia della non autosufficienza ed alla somma dei premi versati nel periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza.

Laddove attivata la Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum" verrà erogato anche il relativo capitale assicurato, come disciplinato al successivo Art. 27 "Prestazioni assicurate".

Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum"



Art. 27 – Prestazioni assicurate

In abbinamento alla prestazione assicurata relativa alla Garanzia Principale è possibile attivare la Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum".

La Garanzia deve essere attivata in fase di sottoscrizione del contratto e una volta selezionata non può più essere disattivata.

Tale Garanzia prevede che, in caso di accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato, venga erogato all'Assicurato stesso – in aggiunta alla prima rata di rendita mensile costante – un Capitale una tantum.

L'importo di tale capitale è pari a 5 volte l'entità della prima rata mensile di rendita scelta dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Esempio:

Rendita Assicurata annuale: 24.000 Euro

Rendita Assicurata mensile: 2.000 Euro

Capitale Una Tantum: 5 x 2.000 Euro = 10.000 Euro

- ! **La prestazione assicurata è valida a condizione che il contratto sia in vigore ed in regola con il pagamento dei premi.**
- ! **Nel caso in cui avvenga il decesso dell'Assicurato prima che si sia manifestata la non autosufficienza, non è prevista alcuna prestazione della Compagnia ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia stessa.**



Art. 28 – Premio e costi

Le prestazioni assicurate di cui al precedente Art. 27 sono garantite previo pagamento di un premio da parte del Contraente alla Compagnia, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato:

- all'atto della conclusione del contratto, congiuntamente al pagamento del premio della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza;
- fino a che l'Assicurato è in vita ed è autosufficiente, con la medesima periodicità e modalità di pagamento stabilita per il premio relativo alla Garanzia Principale.

Il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

Per le informazioni relative al caricamento gravante sul premio, si rimanda al precedente Art. 4 – Premio e costi, punto Costi - Costi gravanti sul premio, della sezione Garanzia Principale in caso di non autosufficienza.



Art. 29 – Rinvio

Per quanto concerne la disciplina:

- definizione dello stato di non autosufficienza;
- conclusione, decorrenza, durata del contratto e limiti di età;
- recesso;
- dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato;
- sospensione del pagamento dei premi: riduzione e risoluzione;
- ripresa del pagamento del premio: riattivazione;
- modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche;
- denuncia della non autosufficienza e obblighi conseguenti;
- accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato;
- modifica dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato;
- beneficiari;
- duplicato di Proposta-Polizza, valuta e legge applicabile al contratto, tasse e imposte;
- collegio arbitrale;
- foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;

si rinvia al contenuto degli specifici articoli delle Condizioni contrattuali della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza.

Esclusioni, carenze, limitazioni e non assicurabilità della Garanzia Complementare Facoltativa "Capitale Una Tantum"



Art. 30 – Soggetti non assicurabili

! Non è assicurabile la persona fisica che:

- alla data di decorrenza del contratto sia già beneficiaria di una rendita di invalidità o inabilità al lavoro (sia privata che pubblica) né sia invalida civile con una percentuale di invalidità superiore al 50%;
- sia già in stato di non autosufficienza al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza, o abbia fatto richiesta di riconoscimento di tale stato.



Art. 31 – Esclusioni

Cosa sono le esclusioni?

Le clausole di esclusione sono condizioni che limitano o escludono la copertura del rischio e la relativa liquidazione della prestazione in caso si verifichi l'evento assicurato.

! **Sempreché l'Assicurato abbia reso dichiarazioni corrette e veritiere, e abbia quindi consentito alla Compagnia di valutare correttamente il rischio che si assume, il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni sotto riportate ed i periodi di carenza e limitazione di cui ai successivi Artt. 32 e 33.**

È esclusa dalla copertura della Garanzia Complementare Facoltativa la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente:

- da azioni dolose dell'Assicurato e/o del Contraente;
- da guerra civile o straniera, da tumulti, da rissa, da atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- da fatti volontari o intenzionali dell'Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico, uso di sostanze psicotrope ed uso di sostanze alcoliche;
- da patologie derivanti da abuso cronico di alcool;
- da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata;
- dallo svolgimento di una delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente è esposto a sostanze esplosive, cisterne o vasche di sostanze infiammabili, tossiche o corrosive; operaio/muratore che lavora ad altezze superiori ai 20 metri; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli non commerciali/di linea o volo per servizi anti-incendio o ricerca e recupero; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; collaudatore di veicoli, lavoro su piattaforme petrolifere; addetto delle forze armate se impiegato in missioni all'estero;
- dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere;
- da viaggi in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio (per il clima o per situazioni politico-militari) e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo (non sono considerati a rischio viaggi effettuati dall'Assicurato per turismo e organizzati da primarie agenzie se soggiorna in villaggi turistici e viaggi effettuati per lavoro nelle aree più frequenti: Europa, America del Nord, Australia, Giappone, Cina continentale/Tibet escluso). L'indicazione è rilevabile in ogni caso sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- da patologie nervose o mentali non di causa organica (esempio depressioni, psicosi ecc).

! **Se lo stato di non autosufficienza è determinato da una delle cause escluse dalla Garanzia sopra riportata, la Compagnia corrisponderà – ad eccezione del caso di dolo – un importo pari alla riserva matematica calcolata alla data dell'accertamento della non autosufficienza al posto dell'importo del capitale una tantum. In caso di non autosufficienza dell'Assicurato causato da dolo dell'Assicurato stesso e/o del Contraente non è prevista la liquidazione di alcuna prestazione.**

La Compagnia può tuttavia valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:

- includendo le medesime nella Garanzia, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in Proposta-Polizza o in apposita appendice. In tale caso è prevista la liquidazione del capitale una tantum indicata in Proposta-Polizza, o in alternativa
- escludendo dalla Garanzia la non autosufficienza causata dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in Proposta-Polizza o in apposita appendice. In tal caso è prevista la liquidazione della riserva matematica calcolata al momento dell'accertamento della non autosufficienza.

- ! Qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività lavorative/sportive ricomprese negli elenchi sopra riportati, il Contraente è tenuto, unitamente all'Assicurato se persona diversa, a darne immediata comunicazione alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La Compagnia può valutare di rideterminare il premio inizialmente pattuito, mediante l'applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, o l'importo del capitale una tantum.
- ! Se l'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto, non è prevista alcuna prestazione.
- ! La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:
 - violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
 - erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.



Art. 32 – Clausola di carenza

Cos'è la carenza?

È il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e l'effettiva decorrenza della garanzia. L'esistenza del periodo di carenza è giustificata dal fatto che la Compagnia intende tutelarsi dalla possibilità di dover pagare la prestazione prevista dalla garanzia a clienti che al momento della stipula del contratto siano già in situazioni di salute precaria o siano già a conoscenza di problematiche da affrontare.

La copertura assicurativa è subordinata alle condizioni assuntive di cui al precedente Art. 1 "Modalità assuntive"; ad ogni modo l'efficacia della **Garanzia Complementare Facoltativa "Capitale Una Tantum"** risulterà limitata per:

1. **36 mesi dalla data di decorrenza** in caso di non autosufficienza causata da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (Ad esempio Alzheimer, Parkinson, demenza senile, sclerosi multipla);
2. **12 mesi dalla data di decorrenza** in caso di non autosufficienza causata da malattie diverse da quelle di cui al punto 1.

! Nel caso in cui la non autosufficienza avvenga durante uno dei periodi di carenza sopra riportati, non verrà erogata la prestazione assicurata (capitale una tantum), ma verrà liquidato un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei costi di emissione (diritti fissi e caricamenti), a condizione che l'assicurazione sia regolarmente in vigore e permanga lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato.

! Le suddette carenze non sono eliminabili.

! I periodi di carenza di cui sopra, invece, non si applicano e pertanto la prestazione assicurata dovuta sarà pari al Capitale Una Tantum indicato in Proposta-Polizza, qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio **avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto**.

Per infortunio deve intendersi l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la non autosufficienza dell'Assicurato determinata ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 3 "Definizione dello stato di non autosufficienza".



Art. 33 – Limitazioni della copertura

! Il Capitale Una Tantum verrà erogato, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi **90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza**.

! Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza ed il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia trascorso il periodo di cui sopra, la Compagnia corrisponderà, unitamente alla prima rata di rendita mensile costante (oltre a tutte le rate di rendita dovute fin dalla data di denuncia della non autosufficienza stessa ed alla somma di premi versati nel periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza) anche l'importo del capitale una tantum.

! Una volta erogato l'importo del Capitale Una Tantum la Garanzia Complementare deve intendersi esaurita e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia con riferimento a tale Garanzia.

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



Art. 34 – Pagamento della Compagnia in caso di non autosufficienza dell'Assicurato (valido sia per la

Garanzia Principale che per la Garanzia Complementare Facoltativa)

La richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata in forma scritta allo sportello bancario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviata direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

La richiesta di liquidazione deve essere sottoscritta dall'Assicurato o altra persona avente titolo (Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore) e deve **sempre pervenire alla Compagnia in originale**.

In allegato alla richiesta di liquidazione devono essere prodotti anche i seguenti documenti:

1. **copia del documento attestante la nomina di Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore (decreto del Giudice Tutelare/Atto notarile), laddove previsto;**
2. **relazione del medico curante (medico di famiglia e/o ospedaliero) attestante lo Stato di Non Autosufficienza dell'Assicurato con indicazione delle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, per garantire la completezza delle informazioni;**
3. **copia fronte-retro di un valido documento di identità dell'Assicurato riportante firma visibile;**
4. **coordinate bancarie dell'Assicurato per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall'Assicurato o altra persona avente titolo Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore);**
5. **documentazione medica, cartelle cliniche e/o accertamenti effettuati dall'Assicurato utili ad attestare la data di diagnosi della non autosufficienza ed il decorso della patologia o del trauma che la ha causata.**

La Data di denuncia dello stato di non autosufficienza coincide con la data di pervenimento della documentazione completa di cui sopra, necessaria alla Compagnia per poter effettuare l'accertamento dello stato di non autosufficienza. A partire da tale data decorre il periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, di cui al precedente Art. 12 "Accertamento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato".

- ! **La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**
- ! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sull'Assicurato.**
- ! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'[articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018](#), sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento della prestazione relativa alla Garanzia Principale in caso di non autosufficienza, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali **entro 30 giorni** dalla comunicazione di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento della Garanzia Principale risulta automaticamente verificata anche quella riferita alla Garanzia Complementare Facoltativa "Capitale Una Tantum" e pertanto la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo del Capitale Una Tantum congiuntamente alla prima rata di rendita mensile costante.

Le rate successive saranno corrisposte mensilmente **entro 30 giorni** dalla relativa scadenza.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita è necessario presentare alla Compagnia certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), da inviare all'indirizzo sopra indicato.

Decorsi i termini sopra riportati sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia ha accertato lo stato di non autosufficienza.

- ! Si ricorda che il [Codice Civile \(Art. 2952\)](#) dispone che i **diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione)**. Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di **prescrizione**, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie istituito presso il **Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni**.

Cos'è la prescrizione?

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento_IVASS_41_2018.pdf

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.

Modulo di richiesta per liquidazione delle prestazioni in caso di non autosufficienza

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa – Canale Banche
Via G. B. Cassinis 21
20139 Milano (MI)

Proposta-Polizza n.: _____ **Helvetia Futuro Indipendente**

Istituto Bancario: _____ Filiale di: _____

Contraente: _____

Modalità di pagamento

Bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a: _____

presso: _____ IBAN: _____

BIC: _____

Con la presente si chiede il pagamento della prestazione di non autosufficienza dell'Assicurato

Sulla Proposta-Polizza è attiva anche la Garanzia Complementare "Capitale Una Tantum"? SI NO

Si allegano i documenti necessari per la valutazione dello stato di non autosufficienza (di cui all' Art. 34 delle Condizioni contrattuali)*	Non autosufficienza
Copia del documento attestante la nomina di Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore (decreto del Giudice Tutelare/Atto notarile), laddove previsto.	SI
Relazione del medico curante (medico di famiglia e/o ospedaliero) attestante lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato con indicazione delle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla <i>Compagnia</i> , per garantire la completezza delle informazioni.	SI
Copia fronte-retro di un valido documento di identità dell'Assicurato riportante firma visibile.	SI
Coordinate bancarie dell'Assicurato per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall'Assicurato o altra persona avente titolo Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore.	SI
Documentazione medica, cartelle cliniche e/o accertamenti effettuati dall'Assicurato utili ad attestare la data di diagnosi della non autosufficienza ed il decorso della patologia o del trauma che la ha causata.	SI

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato

Firma dell'Incaricato della Banca
(per verifica autenticità della firma dell'Assicurato)

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno della Proposta-Polizza.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Data _____

Firma dell'Interessato

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta.

Glossario

Anno/i (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile). In relazione agli anni riferiti al contratto di assicurazione (anno assicurativo) è il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) a partire dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato/i: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e che per il presente prodotto coincide con il Beneficiario.

Beneficiario/i: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 p.p.cc), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Per il presente prodotto coincide con l'Assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Capitale Una Tantum: somma che sarà liquidata all'Assicurato, sotto forma di unico capitale, in caso sia accertata la non autosufficienza dello stesso Assicurato e sia stata attivata l'omonima Garanzia Complementare.

Carenza: è il periodo durante il quale non sono efficaci le coperture assicurative. Il periodo di carenza decorre dal momento di decorrenza delle coperture assicurative stesse.

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Per il presente prodotto non è prevista la possibilità di dare in pegno o di vincolare il contratto.

Compagnia: società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto la Compagnia è Helvetia Vita S.p.A.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Conto corrente (del Contraente): è il conto corrente di cui è titolare o contitolare il Contraente.

Conto corrente (dell'Assicurato): è il conto corrente di cui è titolare o contitolare l'Assicurato.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Per il presente prodotto il Contraente può essere solo una persona fisica, può coincidere o meno con l'Assicurato ma non può essere il Beneficiario.

Contratto (di assicurazione): è il documento emesso dalla Compagnia concernente le garanzie assicurative prestate e volto a disciplinare il rapporto giuridico tra le Parti.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati.

CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.

Data di decorrenza (del contratto): è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste e le relative prestazioni.

Detraibilità fiscale (del premio versato): possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi tutto o parte del premio versato secondo i limiti previsti dalla normativa vigente. La detraibilità è prevista solo per alcune tipologie contrattuali o garanzie complementari. Il presente prodotto prevede la detraibilità fiscale dei premi versati.

Dichiarazioni (precontrattuali): informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Vita: documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi. Fornisce le principali informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, per consentire al Contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe.

DIP Aggiuntivo Vita: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena coscienza del prodotto.

Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.

Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa: è l'età (dell'Assicurato) ad una data epoca calcolata maggiorando di un anno l'età compiuta in anni interi se la frazione di anno trascorsa dall'ultimo compleanno all'epoca di computo è almeno pari ai sei mesi. In caso contrario è pari all'età esatta all'epoca di computo stessa.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

Garanzia Complementare: è la garanzia che può essere abbinata, in via facoltativa, alla Garanzia Principale. Per il presente contratto è: Capitale Una Tantum.

Garanzia Principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata ai Beneficiari designati in caso di non autosufficienza dell'Assicurato; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

Interessi di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. Per il presente prodotto non è prevista l'applicazione degli interessi di frazionamento.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

Limiti territoriali: spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Non pignorabilità e non sequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Pegno: vedi: "Cessione, Pegno e Vincolo".

Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Proposta-Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto i premi sono annui, ossia il Contraente si impegna a corrisponderli per tutta la durata di

pagamento dei premi prevista dal contratto, in particolare per l'intera vita dell'Assicurato, fino a che non subentra il decesso o lo stato di non autosufficienza.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile dalla Compagnia al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi: prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 7/09/2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Questionari (sanitario e stile di vita): moduli costituiti da domande sullo stato di salute e/o sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rendita assicurata: somma che sarà liquidata all'Assicurato (Beneficiario), sotto forma di rendita mensile costante, in caso sia accertata la non autosufficienza dello stesso Assicurato. Il pagamento è previsto fino a che l'Assicurato è in vita e permane lo stato di non autosufficienza.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SEPA Direct Debit Core: disposizione automatica di addebito in Euro dei premi sul conto corrente del Contraente, attivata dalla Compagnia (creditore) in virtù di un mandato sottoscritto dal Contraente stesso (debitore).

Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Compagnia. Il Set Informativo è composto dal DIP Vita, dal DIP Aggiuntivo Vita, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Proposta-Polizza in fac-simile.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio la non autosufficienza dell'Assicurato.

Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario), nel caso in cui l'Assicurato adotti abitudini/pratiche che possano incidere significativamente sul rischio oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio stile di vita).

Tasso di interesse legale (interessi legali): tasso determinato dal Ministero del Tesoro con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Se entro tale data non viene fissata una nuova misura, il tasso applicabile sarà quello previsto per l'anno precedente.

Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Valuta (di denominazione): valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo: vedi "Cessione, Pegno e Vincolo".

“Helvetia Vita S.p.A.”

Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (Mi) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

Helvetia Vita S.p.A. con sede legale in Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provv. Isvap n. 1979 del 4/12/2001 – pubblicato su G.U. del 12/12/2001 n. 288, sottoposta alla vigilanza dell’Ivass, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00142 ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 031, nel Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n. 1882793, Partita IVA 03215010962, capitale sociale € 47.594.000,00 i.v., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
(di seguito per brevità – Contraente)

la presente Assicurazione viene inclusa, senza costi aggiuntivi, nella Polizza Vita di Helvetia Vita S.p.A. denominata Helvetia Futuro Indipendente.

INDICE

INDICE

PARTE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	6
RECLAMI	8
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A – GLOSSARIO	1

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devono essere informate tutte le compagnie di assicurazione con cui è presente un'assicurazione per lo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui vi siano più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, e si riceva complessivamente una somma superiore al danno che subito. Per questo motivo o, in caso di sinistro, si deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni iniziano dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha fatto causa per ottenere il risarcimento o te lo ha chiesto senza farti causa. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di apertura del sinistro vige l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Es: denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non si avrà diritto all'Indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola il rimborso convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 6. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ASSISTENZA

- **ASSISTENZA ALLA PERSONA**

Le prestazioni di Assistenza di seguito descritte solo per INFORTUNIO e/o MALATTIA e possono essere richieste tre volte per ciascun tipo durante ogni annualità di polizza in cui rimani assicurato con la Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente di Helvetia Vita S.p.A.

1. PIATTAFORMA MY CLINIC

Prestazioni di assistenza medica a distanza, attive 24 ore su 24, fornite attraverso una piattaforma digitale My Clinic con accesso da smartphone, pc e tablet.

Le prestazioni sono:

a. CONSULTO MEDICO TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

A seguito all'autovalutazione dei sintomi o per approfondire il tuo stato di salute, potrai accedere alla tua area personale e richiedere un CONSULTO MEDICO GENERICO 24 ore su 24 ai medici della Struttura Organizzativa, attraverso chiamata vocale o videochiamata. Potrai inoltre completare la tua cartella salute per condividere i tuoi dati durante il consulto medico.

Ricordati che il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi, quindi ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare un medico.

b. CONSULTO MEDICO SPECIALISTICO TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

A seguito all'autovalutazione dei sintomi o per approfondire il tuo stato di salute, potrai accedere alla tua area personale e richiedere un CONSULTO CON UN MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA, ORTOPEDIA, GINECOLOGIA, CARDIOLOGIA, GERIATRIA, NEUROLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRIZIONE attraverso chiamata vocale o richiesta scritta in piattaforma. Potrai inoltre completare la tua cartella salute per condividere i tuoi dati durante il consulto medico.

Ricordati che il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi, quindi ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare un medico.

c. CARTELLA SALUTE TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

Accedendo alla tua area personale potrai archiviare tutti i dati sulla tua salute pregressa e attuale, allegare esiti di esami e referti, inserire misurazioni dei tuoi parametri (pressione, glicemia, frequenza cardiaca, peso, temperatura) e tenere traccia dello storico, inserire i farmaci assunti.

La cartella salute è disponibile per consultare e/o scaricare i tuoi dati autonomamente e in modo sicuro in qualunque momento. Potrai inoltre completare la tua cartella salute per condividere i tuoi dati durante il consulto medico.

Nella cartella salute è presente un servizio di Pill Reminder che consente di impostare in modo autonomo dei promemoria per i farmaci da assumere. **Il servizio di Pill Reminder è fornito da Europ Assistance senza oneri a tuo carico.**

d. PASSAPORTO SALUTE TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

Se a seguito del consulto medico emerge la necessità di condividere i tuoi dati con un medico specialista potrai creare, dalla tua cartella salute, il tuo passaporto salute traducendo in modo automatico i tuoi dati nelle lingue disponibili.

e. VALUTAZIONE DEI SINTOMI TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

Accedendo alla tua area personale potrai in totale autonomia usufruire di un programma di autovalutazione che ti aiuterà a comprendere i tuoi sintomi e ti indicherà probabili cause e i possibili comportamenti da tenere. In seguito all'autovalutazione dei sintomi, l'Assicurato può approfondire il proprio stato di salute attraverso la richiesta di un Consulto Medico.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

Il risultato dell'autovalutazione non è una diagnosi, quindi ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare un medico.

2. INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN CASI DI URGENZA IN ITALIA

Prestazione erogata SOLO IN ITALIA dopo la CONSULENZA MEDICA.

Se, a causa di un infortunio o malattia hai bisogno di un medico e non riesci a reperirlo, la Struttura Organizzativa, dopo aver verificato se necessario, invia uno dei suoi medici convenzionati a casa tua.

Europ Assistance tiene a suo carico i costi del medico.

Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

3. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Prestazione erogata SOLO IN ITALIA

Se, a causa di un infortunio o malattia accertato dalla Struttura Organizzativa, devi essere trasportato senza urgenza con un'autoambulanza all'istituto di cura più vicino a casa tua, la Struttura Organizzativa invierà l'autoambulanza.

Europ Assistance tiene a suo carico i costi per l'autoambulanza.

Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

• ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Le prestazioni sono operative solo in caso di INFORTUNIO o MALATTIA che comportano la denuncia di Sinistro per l'accertamento della perdita di autosufficienza sulla Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente che è stata stipulata con Helvetia Vita S.p.A.

4. CARE MANAGER PER L'ASSICURATO IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Se hai bisogno di una consulenza socioassistenziale, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa che attiva il Care Manager.

Il Care Manager, dopo un approfondito colloquio telefonico con te e, in caso di impossibilità, con i tuoi familiari, valuta le diverse esigenze di Cura.

Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, ti restituisce per iscritto e mediante colloquio telefonico:

- un piano di cura personalizzato sulla base della situazione riscontrata con l'indicazione delle figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;
- indicazione di eventuali modifiche alla logistica della tua abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
- Indicazione dei parametri da monitorare;
- Indicazioni su dove reperire gli ausili e i presidi necessari;
- indicazioni su come ottenere i servizi sanitari /sociali presso le strutture presenti sul territorio con indicazioni degli uffici ai quali rivolgersi;
- indicazione su come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.

Se lo ritiene necessario, il Care Manager, organizza un sopralluogo presso la tua Abitazione e può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

5. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

Ospedalizzazione Domiciliare

La Struttura Organizzativa, su valutazione del Care Manager, organizza e gestisce il tuo ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico **per un massimo di 90 giorni continuativi e non frazionabili, tenendo a proprio carico i costi.**

La modalità per l'accesso ed erogazione della Prestazione, accertata la necessità della stessa, sono definite dal Care Manager che provvede, insieme al servizio medico della Struttura Organizzativa, ad attivare quanto necessario.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

Servizi Sanitari

Se hai bisogno di eseguire presso la tua abitazione prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi **non urgenti**, di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa in accordo con il Care Manager, **accertata la necessità della Prestazione**, provvede ad organizzarla **tenendo a proprio carico i costi per un massimo di 90 giorni continuativi e non frazionabili**.

Servizi Non Sanitari

Se non puoi lasciare la tua abitazione, la Struttura Organizzativa, provvede ad inviare presso la tua abitazione personale un servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori.

La Struttura Organizzativa, in accordo con il Care Manager, **accertata la necessità della Prestazione**, provvede ad organizzarla **tenendo a proprio carico i costi per un massimo di 90 giorni continuativi e non frazionabili**.

Servizi Socio-Assistenziali

La Struttura Organizzativa, sulla base delle tue necessità di assistenza, individua il personale più idoneo, Operatore Socio-Sanitario e/o socioassistenziale (Badante). La Struttura Organizzativa **accertata la necessità della prestazione**, provvede ad inviare un Operatore Socio-Sanitario e/o segnalare la società in grado di inviare il personale socioassistenziale (badante), secondo le disponibilità **Europ Assistance tiene a proprio carico i costi per un massimo di 90 giorni consecutivi e non frazionabili**.



Dove valgono le garanzie?

Art. 7. - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia Assistenza è valida in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 8. - DECORRENZA E DURATA

La Garanzia "ASSISTENZA ALLA PERSONA" decorre dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della Polizza Helvetia Futuro Indipendente che è stata stipulata con la Contraente e fino alla data di denuncia della non autosufficienza. La Garanzia "ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA" decorre dalla data di denuncia della non autosufficienza e fino alla data di accertamento della non autosufficienza stessa, ed in ogni caso per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi.

La copertura assicurativa termina qualora non sia più in vigore la Polizza Vita Helvetia Futuro Indipendente (recesso, decesso dell'Assicurato, rifiuto dell'Assicurato a fornire informazioni circa il proprio stato di non autosufficienza, riduzione senza riattivazione della Polizza Vita e risoluzione del contratto per mancato pagamento del numero minimo di annualità di premio previste).

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 9. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- b. abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni e dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- c. guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- d. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- e. gli stati patologici correlati alle infezioni da HIV.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

Solo per le prestazioni di “ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA” sono inoltre esclusi gli infortuni, le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici diagnosticati anteriormente alla sottoscrizione della Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente che è stata stipulata con Helvetia Vita S.p.A. o esclusi dalla stessa. Si precisa che non sono oggetto di esclusione le prestazioni di “ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA” laddove la stessa sia causata da patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo è ridotto a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 10. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d’America, principalmente attraverso l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli puoi visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Bielorussia, Russia** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson**.

Attenzione!

Se sei una “United States Person” e sei a Cuba o in Venezuela, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscierti Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 11. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

• UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MY CLINIC

La piattaforma My Clinic e di conseguenza delle prestazioni ad essa **collegate è utilizzabile solo da soggetti maggiorenni e una volta accettate le condizioni d’uso della stessa.**

Sulla piattaforma è possibile attivare fino ad un massimo di 6 profili (compresi nel nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia) per poter usufruire delle prestazioni offerte dalla piattaforma stessa. **A tale proposito si segnala che i 3 consulti annuali sono da intendersi riferiti a tutti i profili eventualmente attivati.**

• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

Europ Assistance non è responsabile dei danni:

- **causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza;**
- **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.**

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/DEGLI ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 12. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO ALLA PRESTAZIONE IN CASO DI SINISTRO

A) GARANZIA ASSISTENZA

In caso di Sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

800 046456 valido per telefonate dall'Italia

02 58246006 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza.

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede se non si denuncia il sinistro all'assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 046456 - 02 58246006

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento/garanzia richiesto/da attivare;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico;
- n. Polizza Vita e nome e cognome dell'Assicurato della Polizza stessa
- eventuali ulteriori informazioni richieste dalla Struttura Organizzativa a fronte della tipologia di intervento/garanzia richiesto/da attivare.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MY CLINIC

Riceverai una e-mail nella quale sono indicati:

- **USERNAME**
- **PASSWORD**
- **LINK ALLA PIATTAFORMA**

Al primo accesso dovrai confermare i tuoi dati, completare la registrazione e potrai accedere alla piattaforma.

PARTE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 20062

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale, ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione, per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni³, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio dal contraente di Polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa in relazione alle Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

INFORMATIVA PRIVACY

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporli in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Ricordiamo che:

- È Tua facoltà caricare i Tuoi Dati personali⁵, anche sanitari, all'interno della Tua cartella medica e renderli visibili in caso di attivazione del consulto medico selezionando l'opzione nella sezione dati medici di base. In tal caso i Tuoi Dati, ivi inclusi dati sanitari, se da Te caricati, saranno visibili al medico e ad Europ Assistance Italia. È inoltre tua facoltà condividere tali dati rendendoli visibili a soggetti di Tua scelta tramite la funzione Passaporto Sanitario
- Alla scadenza del Contratto, in caso di mancato rinnovo, avrai la possibilità per ulteriori novanta giorni, accedendo alla Tua area riservata, di scaricare i Dati inseriti. Decorso tale termine, i Dati personali caricati sulla Tua cartella medica, verranno cancellati.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporli al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it

⁵ Laddove avessi acquistato la versione multiprofilo, potrai caricare anche i dati relativi ai minori su cui eserciti potestà genitoriale creando i rispettivi profili

INFORMATIVA PRIVACY

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto

- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Da sapere

In caso di utilizzo della funzione di identificazione tramite strumento biometrico per accedere all'area riservata del portale My Clinic nessun dato biometrico verrà trattato da Europ Assistance Italia.

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A – GLOSSARIO

ASSICURATO: la persona fisica sulla cui vita è stata stipulata la Polizza Vita (in caso di non autosufficienza) denominata Helvetia Futuro Indipendente con Helvetia Vita S.p.a. e per le sole prestazioni del pacchetto ASSISTENZA ALLA PERSONA è incluso il nucleo familiare come da stato di famiglia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono le Condizioni Generali di Assicurazione per, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato/Avente diritto/Beneficiario e di Europ Assistance.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: Clausole della Polizza che disciplinano, tra l'altro, il pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: Helvetia Vita S.p.A. con sede in Milano, Via G.B. Cassinis n° 21, C.F. 03215010962 - P.I.V.A. 03215010962 che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.

CONTRAENTE DELLA POLIZZA VITA: la persona fisica che stipula la Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente.

EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INFORTUNIO: per infortunio deve intendersi l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga direttamente al fornitore del servizio in caso di sinistro.

POLIZZA/POLIZZA COLLETTIVA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato nell'interesse dei clienti della Contraente e a favore dell'Assicurato della Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente, avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni Generali di Assicurazione che regolano i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione che regolano i rapporti tra Europ Assistance e l'Assicurato.

POLIZZA VITA: il contratto assicurativo stipulato tra il Contraente della Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente e la Contraente della Polizza Collettiva (Helvetia Vita S.p.A.).

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato della Polizza Vita denominata Helvetia Futuro Indipendente nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalle Garanzie di assistenza.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SIMPLO: documento che prova l'esistenza della Polizza/Polizza Collettiva e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

Proposta-Polizza

Helvetia Futuro Indipendente (Tar. 1396)

Prodotto assicurativo vita diverso dai prodotti d'investimento assicurativi, di rendita vitalizia posticipata costante per il caso di non autosufficienza a premio annuo costante

La presente Proposta-Polizza è stata aggiornata al 19 Febbraio 2024, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

N. Proposta-Polizza

CONTRAENTE

Nome e Cognome:

Residenza:

Sesso: Nato/a il

a:

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Documento Identificativo:

Numero:

Data rilascio: Ente e luogo rilascio:

Data scadenza:

Indirizzo di posta elettronica:

Recapito per la corrispondenza:

ASSICURATO

Nome e Cognome:

Residenza:

Sesso: Nato/a il:

a:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Indirizzo di posta elettronica:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Tariffa: 1396

Data di conclusione del contratto: le ore 24.00 del

Data di decorrenza delle coperture assicurative: le ore 24.00 del

Durata contrattuale: vita intera

Durata pagamento premi: vita intera*

* Il pagamento dovrà avvenire fino a che l'Assicurato è in vita ed è autosufficiente

GARANZIE E PRESTAZIONE ASSICURATA

Garanzia Principale in caso di non autosufficienza dell'Assicurato

Rendita assicurata mensile costante in caso di non autosufficienza: Euro

La Garanzia Principale prevede l'attivazione, senza costi aggiuntivi, del Pacchetto Assistenza prestato da Europ Assistance Italia S.p.A.. Per maggiori dettagli si rinvia alle relative Condizioni contrattuali allegate al Set Informativo.

Garanzie Complementari operanti

Garanzie Complementari non operanti

Clausole di carenza applicabili al contratto

Con riferimento alla Garanzia Principale valgono i periodi di carenza di cui all'Art. 25 delle Condizioni contrattuali. La carenza non è eliminabile.

Limitazioni applicabili al contratto

90 giorni dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza ai sensi dell'Art. 26 delle Condizioni contrattuali.

Proposta-Polizza

Helvetia Futuro Indipendente (Tar. 1396)

Prodotto assicurativo vita diverso dai prodotti d'investimento assicurativi, di rendita vitalizia posticipata costante per il caso di non autosufficienza a premio annuo costante

N. Proposta-Polizza

PREMIO

Premio annuo costante: Euro
da pagarsi in rate di Euro con periodicità
Frazionamento:

Premio di rata: Euro
Di cui:

Premio per la Garanzia Principale in caso di non autosufficienza dell'Assicurato Euro

Attenzione: il mancato pagamento del premio annuo o anche solo di una rata di premio annuo, decorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere pagato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state versate **almeno le prime 8 annualità intere di premio**. In tal caso i premi fino a quel momento versati saranno acquisiti dalla Società. Si rimanda alle Condizioni contrattuali per i dettagli in merito alla sospensione dei pagamenti e alla riattivazione degli stessi.

Fermo restando l'importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore, la componente del premio rilevante ai fini della detraibilità fiscale IRPEF è pari a Euro
(maggiori dettagli al riguardo sono contenuti nella sezione "Regime fiscale" del DIP Aggiuntivo Vita)

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE

Non previsto.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione scritta tramite lo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Polizza oppure direttamente in Compagnia, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa –Canale Banche, Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di Proposta-Polizza, nome e cognome del Contraente). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 7 delle Condizioni contrattuali, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione, forfettariamente quantificate in **24 Euro**, con il limite del premio versato.

La Compagnia può inoltre trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

MEZZI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia. In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Helvetia Vita S.p.A. avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/La sottoscritto/a _____, Contraente della presente Proposta-Polizza n. _____, autorizza il pagamento del premio di perfezionamento della stessa tramite addebito sul C/C avente codice IBAN _____ dell'importo di Euro _____ con valuta _____ a favore di Helvetia Vita S.p.A., sul C/C avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____.

Il sottoscritto autorizza inoltre il pagamento delle rate di premio successive, previste nel piano dei versamenti sopra riportato, tramite addebito automatico – alle scadenze prefissate – sullo stesso C/C sopra indicato.

Firma del Contraente (o del Delegato)

Proposta-Polizza

Helvetia Futuro Indipendente (Tar. 1396)

Prodotto assicurativo vita diverso dai prodotti d'investimento assicurativi, di rendita vitalizia posticipata costante per il caso di non autosufficienza a premio annuo costante

N. Proposta-Polizza

BENEFICIARI

In caso di non autosufficienza dell'Assicurato

L'Assicurato

DICHIARAZIONI

Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente:

- **dichiara** di essere al corrente che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli previsti;
- **dichiara** di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso;
- **è consapevole**, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia, che le notizie e i dati di ordine sanitario ed informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto **dichiara**, ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non aver taciuto o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande dei Questionari Assuntivi, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito agli stessi, anche se le risposte sono state scritte da altri;
- **libera** dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni si è ricorso o dovesse ricorrere, prima e dopo la sottoscrizione della presente Proposta-Polizza, nonché gli ospedali, le case di cura, le cliniche, gli enti e istituti in genere, pubblici e privati, in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano e ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia e/o gli aventi diritto ritenessero opportuno rivolgersi, autorizzandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile, e dichiara di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: DIP Vita Mod. 324 – Ed. 07/2023, DIP Aggiuntivo Vita Mod. 324 – Ed. 07/2023 e Condizioni contrattuali comprensive di Glossario Mod. 324 – Ed. 02/2024 in formato cartaceo/tramite e-mail, di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A.(www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Compagnia.

Il sottoscritto inoltre prende atto che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto di cui sopra deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni relative allo stato di salute e allo stile di vita dell'Assicurato, riportate nel documento denominato "Questionari Assuntivi" allegato alla presente Proposta-Polizza;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, restando inteso che il costo di tali accertamenti è a suo carico.

Helvetia Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Roberto Lecciso

Firma del Contraente (o del Delegato)

Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Proposta-Polizza

Helvetia Futuro Indipendente (Tar. 1396)

Prodotto assicurativo vita diverso dai prodotti d'investimento assicurativi, di rendita vitalizia posticipata costante per il caso di non autosufficienza a premio annuo costante

N. Proposta-Polizza

Io sottoscritto Contraente dichiaro di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali di seguito indicati:

- Condizioni contrattuali della Garanzia Principale in caso di non autosufficienza: Art. 2 Prestazione Assicurata e Pacchetto Assistenza, Art. 3 Definizione dello stato di non autosufficienza, Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, Art. 8 Sospensione del pagamento dei premi: risoluzione e riduzione, Art. 10 Modifica del premio a seguito di scostamento delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio, Art. 13 Modifica dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato, Art. 23 Soggetti non assicurabili, Art. 24 Esclusioni, Art. 25 Clausola di carenza, Art. 26 Limitazioni della copertura.

Luogo e data

Firma del Contraente (o del Delegato)

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA

Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del premio di perfezionamento è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate.

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome :

Cod. : Filiale:

_____, il _____

Firma dell'Incaricato della Banca

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Luogo e data

Firma dell'Interessato/Contraente (o del Delegato)

Consenso al trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Luogo e data

Firma dell'Interessato/Contraente
o del Delegato

Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non consentirà l'esecuzione del contratto.